

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC)

dell'8 luglio 2009

86910

**Assistente di studio medico AFC
Medizinische Praxisassistentin EFZ/
Medizinischer Praxisassistent EFZ
Assistante médicale CFC/Assistant médical CFC**

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli assistenti di studio medico di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. ricevono e assistono i pazienti, raccolgono e trasmettono tutte le informazioni necessarie, inserendole nella documentazione relativa al paziente. Comunicano in maniera consona con i pazienti e con i partner esterni nella lingua nazionale locale e almeno in una lingua straniera;

RS 412.101.221.07

¹ **RS 412.10**

² **RS 412.101**

³ **RS 822.115**

- b. sostengono e sgravano il medico dallo svolgimento di alcuni compiti eseguendo autonomamente, sotto la sua responsabilità, operazioni e processi di natura diagnostica e terapeutica. A tal fine, dispongono delle necessarie conoscenze in medicina e nelle scienze naturali;
- c. padroneggiano i processi di amministrazione, disbrigo della corrispondenza e organizzazione, garantendo così l'efficienza dello studio medico e la comunicazione con l'esterno;
- d. rispettano le disposizioni legali e le norme d'esercizio concernenti l'igiene, la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze operative

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

² Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. rapporto con i pazienti;
- b. processi diagnostici e terapeutici;
- c. processi amministrativi;
- d. fondamenti di medicina;
- e. igiene, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente;
- f. lingua straniera.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b. approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
- c. strategie d'informazione e di comunicazione;
- d. strategie per l'apprendimento permanente;

- e. tecniche di consulenza;
- f. agire improntato alla qualità.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. comportamento etico nei confronti dei pazienti;
- b. riservatezza e discrezione;
- c. senso di responsabilità;
- d. apprendimento continuo;
- e. capacità di comunicare ed empatia;
- f. capacità di gestire i conflitti;
- g. capacità di lavorare in gruppo;
- h. forme comportamentali e modo di presentarsi;
- i. capacità di lavorare sotto pressione;
- j. senso di responsabilità e comportamento ecologici.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente, radioprotezione

Art. 7

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità al loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:

- a. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente le radiazioni ionizzanti;
- b. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- c. lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione;

- d. lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute ai sensi dell'articolo 1 lettera e dell'ordinanza del DFE del 4 dicembre 2007⁴ sui lavori pericolosi per i giovani.

⁴ Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio e di rischio per la salute; esse devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

⁵ Le prescrizioni sulla radioprotezione si basano sull'ordinanza del 22 giugno 1994⁵ sulla radioprotezione (ORaP) e sull'ordinanza del 15 settembre 1998⁶ sulla formazione in radioprotezione.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,25 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1740 lezioni. Di queste, 200 sono dedicate all'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 40 e massima di 42 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

⁴ RS 822.115.2

⁵ RS 814.501

⁶ RS 814.501.261

² Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
- c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Nel piano di formazione sono riportati i contenuti della qualificazione tecnica relativi all'utilizzo di radiazioni ionizzanti riconosciuti dall'UFSP ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 22 giugno 1994⁷ sulla radio-protezione (ORaP).

⁵ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁸ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di assistente di studio medico e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

⁷ RS 814.501

⁸ RS 412.101.241

- b. attestato federale di capacità di assistente di studio medico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. diploma di aiuto medico DFMS con autorizzazione a effettuare radiografie e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente, con autorizzazione a effettuare radiografie e almeno due anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ Nell'azienda di tirocinio, oltre al medico, deve essere impiegato un formatore secondo l'articolo 12.

² Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

- a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

³ Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

⁴ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

⁵ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁶ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

³ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 15 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 16 Formazione nei corsi interaziendali
Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 17 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;
 2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell'assistente di studio medico AFC; e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 19).

Art. 18 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 3,5 a 4 ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;

- b. «conoscenze professionali» della durata di 6–7 ore. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un'ora;
- c. «cultura generale». Per l'esame finale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁹ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 20 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la media delle note del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota relativa all'insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; e
- c. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento professionale.

³ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

⁴ Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 30 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota relativa all'insegnamento professionale: 20 per cento.

Art. 21 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

⁹ RS 412.101.241

Art. 22 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all'insegnamento professionale.

² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 40 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo**Art. 23**

¹ Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «assistente di studio medico AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 22 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento professionale.

Sezione 10:**Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità****Art. 24**

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

- a. da tre a quattro rappresentanti della FMH;
- b. da due a tre rappresentanti delle seguenti associazioni dei lavoratori: Federazione Svizzera delle Associazioni Assistenti di Studio Medico (BMSPA) e *Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Assistentinnen* (SVA);
- c. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- d. un rappresentante dell'Ufficio federale della sanità pubblica, sezione radio-protezione;
- e. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996¹⁰ sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dall'UFFT;
- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli 4–6.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

¹ Sono abrogati:

- a. il regolamento del 12 settembre 1994¹¹ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per assistenti di studio medico qualificati;
- b. il programma del 12 settembre 1994¹² per l'insegnamento professionale degli assistenti di studio medico qualificati.

² È revocata l'approvazione del regolamento del 23 settembre 1994 concernente i corsi d'introduzione per assistenti di studio medico qualificati.

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹ Il diploma di aiuto medico DFMS con autorizzazione a effettuare radiografie conseguito da persone che hanno terminato la loro formazione prima del 31 dicembre 1998 è equiparato all'attestato federale di capacità secondo il regolamento del 12 settembre 1994¹³ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per assistenti di studio medico (art. 18 del regolamento).

² Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente di studio medico prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.

³ Chi ripete l'esame finale di tirocinio per assistente di studio medico entro il 31 dicembre 2014 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

¹⁰ RS 172.31

¹¹ FF 1995 III 314

¹² FF 1995 III 314

¹³ FF 1995 III 314

Art. 27 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–23) entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

8 luglio 2009

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia:

La direttrice, Ursula Renold

